

CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL DISCIPLINARE D'INCARICO

OGGETTO PROCEDURA: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI REVISIONE DELLE OPERE STRUTTURALI ED INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL SEGUENTE PROGETTO: "NUOVO COLLEGAMENTO TRA ADDUTTRICE DI MORTAILOLO E SERBATOIO DI STAGNO".

CIG: B299165022.

CUP: I74E20001940008.

ART. 1 DURATA

L'incarico professionale in oggetto ha una durata centocinquanta (150) giorni decorrenti dalla data dell'Ordine/Contratto. L'incarico deve comunque essere terminato entro e non oltre il 31/12/2024.

ART.2 FATTURAZIONE, PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO, TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Incaricato potrà emettere fattura dopo nulla osta del tecnico ASA SpA. La fattura, emessa in formato elettronico deve essere intestata ad A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno CF/PI 01177760491 ed inviata al Codice destinatario A4707H7. Inoltre, ai fini della tracciabilità di ogni pagamento effettuato in relazione a progetti finanziati con i fondi del PNRR (Next Generation EU), l'Appaltatore è tenuto a ad indicare all'interno delle fatture elettroniche anche i seguenti elementi:

- **CUP** del progetto;
- **CIG** della procedura;
- Titolo del progetto;
- Indicazione "*Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU M2C4_I4.1-A2-22*";
- Indicazione dettagliata dell'incarico prestato;
- Estremi identificativi dell'Ordine/Contratto a cui si riferisce la fattura;

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario. Eventuali ritardi nel pagamento non possono in nessun modo costituire motivo di rallentamento, sospensione, risoluzione o recesso nell'esecuzione della prestazione in oggetto.

A rettifica di quanto indicato all'art. 6 del Disciplinare d'Incarico circa la Cessione dei crediti, è fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti all'incaricato dal presente affidamento, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'incaricato e dei suddetti obblighi, fermo restando il diritto di ASA SpA al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

L'Appaltatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ART.3 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. ASA SpA ritiene essenziale che l'intera prestazione sia eseguita dall'Incaricato in quanto in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per lo svolgimento del servizio, pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. n.36/2023 e del Regolamento Contratti pubblici sotto soglia ASA SpA, l'Incaricato non può subappaltare a terzi la prestazione di cui trattasi.

ART.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche al presente contratto in corso di validità, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA, secondo le disposizioni di cui all'art.120 del D.lgs. n.36/2023.

ART.5 RISOLUZIONE

ASA SpA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.lgs. n.36/2023, nei seguenti casi:

- subappalto;
- cessione del contratto, in tutto o in parte;
- violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01;
- violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010;
- violazione dei principi base del PNRR.

ART.6 RECESSO

Ai fini del recesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n.36/2023.

ART. 7 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. Il modello ed il Codice Etico sono visionabili sul sito istituzionale di ASA SpA (www.asaspa.it).

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore a di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

ART. 8 WHISTLEBLOWING

L'incaricato prende atto che ASA SpA, in adempimento alle disposizioni del D. lgs. 24/2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, ha provveduto ad aggiornare la propria policy whistleblowing e ad istituire un canale di segnalazione interna informatico che garantisce la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione e della relativa documentazione e che la policy ed il portale per le segnalazioni sono disponibili sul sito istituzionale della società nella sezione "Whistleblowing", appositamente predisposta ed accessibile dalla home page.

ART. 9 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

Il Professionista dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per ASA SpA;
- Identificate per iscritto come "*riservate*" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "*riservate*".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore. Il Professionista si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

Il Professionista potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Professionista riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ASA SpA.

Il Professionista si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di ASA SpA, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Professionista, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad ASA SpA.

È altresì vietata sia al Professionista sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Professionista abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

Il Professionista risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Professionista si impegna a manlevare e tenere indenne ASA SpA da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da ASA SpA per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Professionista, del personale in servizio presso il Professionista o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, ASA SpA si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti, si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 210 a 212 del D.lgs. n.36/2023. È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 213 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.